



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **213**

in data **03/03/2021**

OGGETTO:

Acquisto per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. di n.1000 mascherine chirurgiche con affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG Z9A30D2E9E.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- al fine di contrastare il diffondersi del contagio da Sars Cov2, la normativa vigente dispone obbligatoriamente l'utilizzo, anche in ambito lavorativo, di dispositivi di protezione individuale quali mascherine chirurgiche e/o filtranti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 dispone (articolo 1, comma 10, lettera z) che "a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile";
- in data 03/02/2021 – DFP 0007293 - il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il protocollo di cui al punto precedente specificando, tra l'altro, che i partecipanti allo svolgimento di procedure concorsuali sono obbligati ad indossare, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, mascherine chirurgiche messe a disposizione in congruo numero dalle Amministrazioni organizzatrici delle stesse;
- il Comune di Sestu, fermo restando l'applicabilità delle suddette disposizioni, dovrà presumibilmente svolgere durante l'anno 2021 diverse procedure concorsuali per le quali si rende necessario, ai fini del rispetto del protocollo di cui sopra, l'approvvigionamento di un considerevole numero di mascherine chirurgiche da consegnare ai candidati all'atto dello svolgimento di prove preselettive, scritte ed orali;

rilevata, quindi, la necessità di provvedere all'acquisizione di una fornitura di mascherine chirurgiche volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 da utilizzarsi sia in ambito lavorativo sia durante l'espletamento delle procedure concorsuali che verranno svolte nel corso dell'anno 2021;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare una fornitura di mascherine chirurgiche;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della sopra richiamata fornitura;
- le clausole essenziali sono quelle definite all'interno del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di CONSIP Spa;
- il contraente fornitore è individuato in applicazione dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 con l'applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "codice dei contratti pubblici", come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 e da ultimo con legge 11 Settembre 2020 n.120, ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e n.636 del 10 luglio 2019 ed al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 3.1 ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 3.5 ai sensi del quale qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo;
- il punto 3.6 ai sensi del quale si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- il punto 4.1.3 nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici; le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00euro, nell'affidamento diretto nell'amministrazione diretta di lavori;

- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

constatato che nell'ambito delle convenzioni Consip attive non è stata rinvenuta la disponibilità della necessitata fornitura;

visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, ed

in particolare l'articolo 1 recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

appurato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al sito <https://www.acquistinretepa.it> risulta acquistabile, mediante O.d.A. (offerta d'acquisto), una fornitura di n.1000 mascherine chirurgiche, di cui si allega scheda tecnica, al prezzo di euro 0,26 cadauna oltre Iva al 5% ai sensi dell'articolo 124 del decreto legge del 19 Maggio 2020 n.34 convertito nella Legge 17 Luglio 2020 n.77 e della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un totale complessivo di euro 273,00 comprensivo di Iva, commercializzate dalla ditta Italricambi Life Safety S.r.l., P.Iva 01484810898, con sede legale in Via Cavour, 46 Carlentini (SR) (Codice articolo P030);

dato atto che il ricorso alla ditta Italricambi Life Safety S.r.l. assicura il rispetto del principio di rotazione in quanto, alla data odierna, la stessa non risulta aver effettuato altre forniture per il Comune di Sestu ed il prezzo risulta altamente competitivo, non ritenendosi pertanto opportuno procedere ad ulteriori indagini di mercato in relazione all'esiguità dell'importo e all'economicità del processo di acquisizione;

ritenuto pertanto di poter procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione, all'acquisizione della fornitura in parola mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 tramite Mercato Elettronico (MePA), alla ditta Italricambi Life Safety S.r.l.;

dato atto che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta Italricambi Life Safety S.r.l., in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC in relazione a forniture di importi fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC INAIL_26236781) valevole sino al 19/06/2021), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 01/03/2021, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in sede MePa in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'Autorità nazionale Anti Corruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto è stato ottenuto il CIG n.Z9A30D2E9E;

visti:

- l'articolo 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art.151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministro dell'Interno 13 Gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando i medesimi enti all'esercizio provvisorio del bilancio, fino alla sopracitata data;
- l'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
- l'articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

dato atto che per la gestione dei dodicesimi in regime di esercizio provvisorio, il punto 8 del principio applicato 4/2 del nuovo ordinamento contabile fa riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, nello specifico agli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio pluriennale 2020-2022;

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27/01/2020 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.303/2021 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto e risulta rispettato il tetto dei tre dodicesimi delle risorse impegnabili sul programma di bilancio di riferimento;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera della Giunta Comunale n.220/2013;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare quanto esposto in premessa e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale della presente;
2. di affidare, per il tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta ItalRicambi Life Safety S.r.l., P.Iva 01484810898, con sede legale in via Cavour 46 Carlentini (SR), la procedura di cui al codice identificativo di gara n.Z9A30D2E9E avente ad oggetto la fornitura di n.1000 mascherine chirurgiche, di cui si allega scheda tecnica, avente un costo unitario di euro 0,26 oltre Iva al 5% ai sensi dell'articolo 124 del decreto legge del 19 Maggio 2020 n.34 convertito nella Legge 17 Luglio 2020 n.77 e della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a fronte di un spesa complessiva di euro 273,00 comprensiva di Iva - Codice articolo fornitore sul Mepa P030;
3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 273,00 comprensiva di Iva al 5%, impegnando il medesimo importo sul capitolo di spesa n.303/2021 del bilancio 2021;
4. di dare atto che l'impegno di cui al punto precedente rispetta il limite di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n.267/2000 collocandosi entro il tetto dei tre dodicesimi delle risorse impegnabili sul programma di riferimento del bilancio 2021;
5. di provvedere alla sottoscrizione digitale dell'ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) ed al successivo inoltro al fornitore mediante il portale Mepa di Consip S.p.a., dando atto che lo stesso costituisce contratto stipulato in forma privata ed in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016;
6. di dare atto che il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'articolo 32 comma 9 del D.Lgs.50/2016 non trova applicazione in quanto alla fornitura in parola si applica la disposizione contenuta nell'articolo 32, comma 10, lettera b) del medesimo decreto;
7. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione dei servizi oggetto di appalto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente avrà scadenza entro l'anno 2021;
9. di individuare nel dott. Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

L'istruttore

Alessandro Scano

Il Responsabile del Settore

dott. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 213 del 03.03.2021

Oggetto: Acquisto per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. di n.1000 mascherine chirurgiche con affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG Z9A30D2E9E.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	303	0	D00213	1	Acquisto per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. di n.1000 mascherine chirurgiche con affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016. Determinazione a contrarre e im	25444	273,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 03.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 04.03.2021

L'impiegato incaricato